



Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Giudici per le Indagini Preliminari
Ufficio 21

ORDINANZA DI APPLICAZIONE
CUSTODIA CAUTELARE

- artt. 272 ss, 285, 292 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Giovanni De Donato,
letta la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata dal P.M. -
sede-, in data 30.6.2010, nei confronti di:

- 1) **CARBONI Flavio, n. Sassari il 14.1.1932**
- 2) **LOMBARDI Pasquale, n. Montesarchi il 19.8.1933**
- 3) **MARTINO Arcangelo, n. Napoli il 20.2.1947**

per i delitti:

di cui agli artt. 416 comma 1 c.p., art. 2 legge 25.1.1982 n.17 perché, in concorso con terze persone, costituivano, organizzavano e dirigevano un'associazione per delinquere, diretta a realizzare una serie indeterminata di delitti, ivi compresi quelli di corruzione, abuso di ufficio, diffamazione e violenza privata, caratterizzata dalla segretezza degli scopi, dell'attività e della composizione del sodalizio, volta altresì a condizionare il funzionamento di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di apparati della pubblica amministrazione dello Stato e degli enti locali; a tale scopo, in particolare:

- svilupparono una fitta rete di conoscenze nei settori della magistratura e della politica, da sfruttare per i fini segreti del sodalizio, e ciò anche grazie alle attività di promozione di convegni e incontri di studio realizzate per il tramite dell'associazione culturale denominata "Centro studi giuridici per l'integrazione europea Diritti e Libertà", gestita da LOMBARDI in qualità di segretario e da MARTINO quale responsabile dell'organizzazione e, di fatto, finanziata e co-gestita

in modo occulto da CARBONI, nella cui attività venivano coinvolte, con funzioni diverse, in forma stabile o saltuaria, personalità estranee al sodalizio;

- approfittavano delle conoscenze così realizzate, per acquisire informazioni riservate e influire sull'esercizio delle funzioni pubbliche rivestite dalle personalità avvicinate dai membri dell'associazione, e in tal modo: collocare persone ritenute vicine al gruppo, in posizioni di rilievo in enti pubblici e in apparati dello Stato; ottenere vantaggi di varia natura (ivi compresi appalti pubblici e provvedimenti giudiziari e amministrativi favorevoli) in favore dei componenti del sodalizio o anche di terzi, dai quali si proponevano poi di ottenere, in contraccambio, ulteriori favori; contrastare quanti erano ritenuti avversi agli interessi del sodalizio, adoperandosi perché fossero esclusi da posti di rilievo nel settore pubblico o cercando di suscitare nei loro confronti interventi punitivi.

In Roma e altri luoghi fino alla data odierna.

Con la recidiva reiterata per CARBONI e con la recidiva specifica per MARTINO.